



A large graphic with a dark, textured background. On the left side, there is a vertical white bar containing the text 'F. & C. CONSULTING' and 'CASH FLOW S.R.L.' stacked vertically. To the right of this bar, the words 'ACCORDO DI' and 'COLLABORAZIONE' are written in large, bold, white, sans-serif capital letters, stacked vertically.




L'INTERMEDIARIO (1)

F. & C. Consulting S.r.l. con sede legale in Milano alla Via Osteno 6 (P.IVA 04427571213) in persona del legale rappresentante pro tempore dr. Marco Mannelli iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) nella Sezione B di cui all'art. 109 del D.lgs n. 209/2005 (di seguito BROKER)

L'INTERMEDIARIO (2)

CASH FLOW S.r.l. con sede a Napoli alla Via Porzio C.D. isola A/3 Palazzina Legemme (P.IVA 07888020638) iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) nella Sezione E di cui all'art. 109 del D.lgs n. 209/2005 (di seguito COLLABORATORE) il cui responsabile ramo assicurativo e titolare esclusivo dei rapporti con F. & C. Consulting è l'ing. Giuseppe Bruni Prenestino Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) nella Sezione E di cui all'art. 109 del D.lgs n. 209/2005



L'INTERMEDIARIO (1)

La società F. & C. Consulting S.r.l. svolge attività di intermediazione assicurativa e dichiara di essere abilitata a svolgere l'attività di intermediazione e di essere iscritta nella sezione B del RUI al numero B000283759

L'INTERMEDIARIO (2)

Dichiara

1) di essere abilitato a svolgere attività di intermediazione assicurativa e di essere iscritto nella sezione E del RUI:

2) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 110 del D.lgs 209/05 e dall'art. 21 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e successive modifiche;

3) di aver effettuato, alla data della sottoscrizione del presente contratto, la formazione e l'aggiornamento professionale ai sensi dell'art. 38 del Regolamento ISVAP n. 5/2006; e successive modifiche;

Il collaboratore nel rispetto delle direttive stabilite dal broker svolgerà in modo autonomo senza vincoli di orario e/o subordinazione l'attività di gestione ed incremento del portafoglio a lui affidato.

Il broker è sollevato da ogni obbligo e responsabilità in merito ai contributi assicurativi, contributi previdenziali, assicurazione per infortuni e libretti sanitari.

Le parti, preso atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue



**Articolo 1 OGGETTO
DELL'INCARICO**

Il collaboratore, in adempimento del presente incarico, svolgerà attività di consulenza in materia assicurativa, procacciamento d'affari, per conto del broker secondo le modalità indicate al successivo articolo 3 della presente lettera di collaborazione;


**Articolo 2
DURATA
DELL'INCARICO**

La collaborazione ha durata indeterminata a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto e si rinnoverà tacitamente di anno in anno in mancanza di espressa lettera di recesso da inviarsi all'altra parte con un preavviso di 30 giorni, a mezzo di lettera raccomandata a.r., ma le parti hanno comunque facoltà di recedere liberamente ed in ogni momento mediante comunicazione scritta inviata con un preavviso di 30 giorni, a mezzo di lettera raccomandata a.r.;

**Articolo 3
SVOLGIMENTO
DELL'INCARICO**

Il collaboratore dovrà attenersi, in adempimento del presente incarico, a quanto segue:

A) contattare la clientela;



B) raccogliere dal cliente le lettere di incarico di brokeraggio (cioè il mandato) in favore del broker.

C) raccogliere, presso il cliente, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'individuazione delle esigenze assicurative dello stesso e della determinazione dei rischi, compilando per ciascun cliente il modello di adeguatezza predisposto dal broker.

D) trasmettere al broker i dati dei clienti contattati e quanto raccolto ai punti B e C.

E) presentare e sottoporre al cliente le proposte contrattuali raccolte ed elaborate dal broker.

F) raccogliere presso il cliente le proposte contrattuali e trasmetterle al broker.

G) gestire le polizze assicurative specificatamente affidate dal broker, prestando attività di:


- riscossione dei premi;
- raccolta dei reclami pervenuti dagli assicurati e segnalazione degli stessi al broker.

Le parti precisano che in merito alla riscossione dei premi:

- 1) il collaboratore svolgerà mera attività di esazione degli stessi;
- 2) i premi dovranno essere incassati esclusivamente nelle forme previste dalla legge e dai regolamenti, in particolare dall'art. 47 del Regolamento ISVAP 5/2006 del 16 ottobre 2006 e successive modifiche e dovranno essere liquidati in via anticipata all'emissione del contratto solo in contanti o con assegno/bonifico intestati ad F. & C. Consulting S.r.l.

H) rispettare le procedure, previste dalla normativa vigente, relative all'informativa precontrattuale e contrattuale, agli obblighi di consegna della modulistica e della documentazione precontrattuale e contrattuale; il collaboratore dovrà:

- a. consegnare al cliente, prima di far sottoscrivere una proposta, o qualora non prevista, un contratto di assicurazione, i seguenti documenti, predisposti dal broker: il Modello 7/A, riepilogativo dei principali obblighi di comportamento sanciti dal Codice delle Assicurazioni e dal Regolamento ISVAP n. 5/2006 e successive modifiche; il Modello 7/B contenente i dati essenziali relativi al broker ed al collaboratore;
- b. precisare, in occasione della stesura e consegna dei modelli



- dei broker, 7/A e 7/B, di operare quale collaboratore del broker;
- c. raccogliere dal cliente la specifica dichiarazione attestante l'avvenuta consegna dei moduli 7/A e 7/B;
- d. consegnare al broker:
- copia dei modelli consegnati al cliente 7/A e 7/B;
 - copia della documentazione precontrattuale e contrattuale consegnata al cliente;
 - l'originale della dichiarazione rilasciata dal cliente attestante l'avvenuta consegna della documentazione sopra indicata;
- e. rispettare la normativa vigente, le procedure, le regole di comportamento, nonché eseguire tutti gli adempimenti ed adottare ogni altra precauzione necessari ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo.
- f. rispettare quant'altro indicato e richiesto dalla società, ai fini della corretta esecuzione dell'incarico di intermediazione.
- l) Il collaboratore svolgerà l'incarico al di fuori dei locali del broker.

Articolo 4 PROVVIGIONI

Verrà riconosciuta al collaboratore, per l'attività di intermediazione svolta, una provvigione definita nell'allegato A della lettera di collaborazione.

La provvigione verrà liquidata al collaboratore: settimanalmente.


In caso di cessazione del rapporto per intervenuto recesso, il collaboratore avrà diritto alle provvigioni spettanti sui contratti dai medesimo intermediati, conclusi e/o rinnovati al tempo del recesso e limitatamente alle annualità maturate ed agli incassi riscossi a tale data.

In ogni caso, il diritto sulle provvigioni sarà limitato alla sola annualità di premio maturata al momento della cessazione dell'incarico sui contratti intermediati.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del collaboratore le provvigioni eventualmente maturate e non versate potranno essere trattenute dal broker a titolo di risarcimento del danno, salvo il diritto a far valere i maggiori danni.

Articolo 5 PATERNITA' DEL PORTAFOGLIO

Tutti i clienti, contattati dal collaboratore e/o gestiti dallo stesso per conto e nell'interesse del broker, i quali abbiano rilasciato la lettera di incarico di brokeraggio in favore del broker, ne restano vincolati fino a regolare disdetta annuale.



Il collaboratore si obbliga a mantenere detto portafoglio sia in costanza dell'incarico sia in epoca successiva fino a scadenza annuale dei singoli contratti.

Articolo 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente accordo di collaborazione si intende risolto di diritto, in caso di inadempimento di una delle parti, secondo quanto di seguito stabilito.

In caso di grave inadempimento, la parte adempiente potrà risolvere unilateralmente il presente accordo mediante comunicazione, inviata a controparte a mezzo di lettera raccomandata a.r.; la risoluzione avrà effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.

La parte che intende avvalersi della presente clausola risolutiva dovrà indicare espressamente nella raccomandata le inadempienze in cui è incorsa la controparte e che giustificano l'esercizio della presente facoltà.


Ai sensi della presente clausola, le parti intendono per grave inadempimento:

- a) la pronunzia di condanne civili o penali che possano pregiudicare od ostacolare il regolare svolgimento dell'attività oggetto dell'accordo,
- b) la violazione degli obblighi di attestazione circa il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di intermediazione;
- c) la violazione degli obblighi relativi alle modalità di svolgimento dell'incarico, quali: la mancata raccolta della lettera di brokeraggio; il mancato rispetto delle procedure di informativa precontrattuale e contrattuale, il mancato rispetto degli obblighi di consegna della modulistica e della documentazione precontrattuale e contrattuale;
- d) la violazione degli obblighi relativi alla paternità del portafoglio;
- e) la violazione degli obblighi relativi alle modalità di incasso dei premi.

In tutti gli altri casi di inadempimento, la parte adempiente potrà risolvere unilateralmente il presente accordo a condizione che prima abbia contestato, per iscritto a mezzo di raccomandata a.r., la circostanza ed inoltrato formale diffida ad adempiere.

L'intimazione dovrà contemplare anche l'indicazione di un termine ragionevole (non inferiore a 10 giorni e non eccedente i 20 dalla data di ricezione della diffida) entro cui la parte inadempiente potrà porre rimedio all'inadempimento.

Qualora detta diffida resti senza seguito allo scadere del termine su indicato,



la parte adempiente avrà facoltà di risolvere il presente accordo, dandone all'altra comunicazione scritta.

La risoluzione avrà efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione della risoluzione medesima da parte del destinatario.

La risoluzione del contratto per inadempimento non esclude il diritto della parte che esercita detta facoltà di chiedere il risarcimento del danno subito per effetto dell'inadempimento della controparte.

Articolo 7 MANLEVA

Il collaboratore terrà indenne il broker per tutti in danni che dovessero derivare dallo svolgimento del proprio incarico nei confronti di terzi, delle compagnie e degli assicurati sia civili che penali; in caso di variazione del responsabile assicurativo della Cash Flow dovuta a perdita dei requisiti di permanenza nel RUI dello stesso od a volontaria esclusione dal rapporto di rappresentanza del Collaboratore, il rapporto si intende volturato, previo consenso del Broker, al nuovo responsabile e referente unico nominato dal Collaboratore.

Articolo 8 FORO COMPETENTE

Le parti eleggono il Foro di Napoli per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL BROKER

F. & C. CONSULTING s.r.l.
BROKER ASSICURATIVO
Via Osteno, 6 - 20132 MILANO
Tel. 02 36811699 Fax 02 45603564
Partita IVA: 04427571213

II COLLABORATORE

CASH FLOW S.R.L.
Sede Legale: Via G. Porzio C. D. Isola A/3
Palazzo Le Gemme interno. 311
80143 NAPOLI
P. IVA: 07888020638
U.I.C. 15286

Al sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 Cod Civ. si dichiara di aver letto ed esaminato le clausole sopra riportate ed in particolare di approvare Art. 2 Durata dell'incarico; Art. 3 Modalità di svolgimento dell'incarico; Art. 4 Provvigioni; Art. 5 Paternità del portafoglio clienti; Art. 6 Risoluzione del contratto per inadempimento; Art. 7 Manleva; Art. 8 Penale; Art. 9 Foro Competente

IL BROKER

F. & C. CONSULTING s.r.l.
BROKER ASSICURATIVO
Via Osteno, 6 - 20132 MILANO
Tel. 02 36811699 Fax 02 45603564
Partita IVA: 04427571213

II COLLABORATORE

CASH FLOW S.R.L.
Sede Legale: Via G. Porzio C. D. Isola A/3
Palazzo Le Gemme interno. 311
80143 NAPOLI
P. IVA: 07888020638
U.I.C. 15286

F. & C. Consulting S.r.l.

Pagina 7

RUI: 8000283759 - P.IVA: 04427571213

Sede Legale: Via Osteno n° 6 - 20154 Milano

Sito internet: <http://www.fcconsultingsrl.it> e-mail: info@fcconsultingsrl.it Telefono: 0269952325 - Fax: 08119316572

Allegato 1
ACCORDO
PROVIGIONALE

Per quanto attiene alle aliquote provvigionali riconosciute al collaboratore si fa riferimento alla seguente ripartizione:

1. COMPAGNIA MILANO ASSICURAZIONI – AGENZIA DI NOCERA

a. Polizze stipulate ramo RCA.

Provvigioni retrocesse al collaboratore pari al 50% delle provvigioni riconosciute al broker più una percentuale pari al 100% delle intermediazioni caricate su presentazione della fattura di costo.

b. Polizze stipulate rami elementari, cauzioni e vita.

Provvigioni retrocesse al collaboratore pari al 70% delle provvigioni riconosciute al broker più una percentuale pari al 100% delle intermediazioni caricate su presentazione della fattura di costo.

2. ALTRE COMPAGNIE MANDATARIE DEL BROKER.

a. Polizze stipulate ramo RCA.

Provvigioni retrocesse al collaboratore pari al 50% delle provvigioni riconosciute al broker più una percentuale pari al 70% delle intermediazioni caricate su presentazione della fattura di costo.

b. Polizze stipulate rami elementari, cauzioni e vita.

Provvigioni retrocesse al collaboratore pari al 70% delle provvigioni riconosciute al broker più una percentuale pari al 70% delle intermediazioni caricate su presentazione della fattura di costo.

In merito alle polizze stipulate direttamente con l'agenzia Milano Assicurazioni S.p.a. al punto 1 e gestite dal referente aziendale ing. Giuseppe Bruni Prenestino, già collaboratore del broker iscritto al RUI, si precisa che il Broker riconoscerà al Collaboratore, per l'onere di gestione, le seguenti aliquote:

a. Polizze stipulate ramo RCA.

Provvigioni retrocesse al collaboratore pari al 50% delle provvigioni riconosciute al broker.

b. Polizze stipulate rami elementari, cauzioni e vita.

Provvigioni retrocesse al collaboratore pari al 30% delle provvigioni riconosciute al broker.



OPEN MARKET
CORRESPONDENT
REFERENCE N° 175990

**Allegato 1
MODALITA'
OPERATIVE**

In relazione agli accordi definiti fra le parti ed al fine di garantire la più totale trasparenza per tutte i soggetti che intervengono nel rapporto disciplinato da detta lettera di mandato, si definiscono le seguenti modalità operative per l'attività assicurativa svolta dal broker e dal collaboratore con l'Agenzia Milano Assicurazioni di Nocera (SA) ed esclusivamente per tale rapporto di mandato:

1. Procedure inerenti la di preventivazione.
 - a. tutte le comunicazioni del broker o del collaboratore inoltrate all'Agenzia Milano Assicurazioni dovranno essere inviate per conoscenza all'una od all'altra parte obbligatoriamente agli indirizzi di posta elettronica assicurazioni@cashflowsrl.com e cashflow@fcoconsultingsrl.it.
2. Procedure inerenti l'emissione dei contratti.
 - a. tutte le comunicazioni del broker o del collaboratore inoltrate all'Agenzia riguardanti l'emissione dei preventivi concordati con i clienti dovranno essere inviate per conoscenza all'una od all'altra parte obbligatoriamente agli indirizzi di posta elettronica assicurazioni@cashflowsrl.com e emissioni-cashflow@fcoconsultingsrl.it;
 - b. L'Agenzia procederà alla stampa dei contratti ed invierà copia tramite fax al numero 02119314109;
 - c. Il broker procederà all'autorizzazione al collaboratore della stampa del pro-forma di incasso identificato da specifico numero sequenziale e legato al singolo contratto tramite mail all'indirizzo assicurazioni@cashflowsrl.com;
 - d. Il collaboratore, all'atto del pagamento da parte del cliente, dovrà comunicare allo stesso che la copertura assicurativa ed il contratto originale saranno disponibili all'effettivo accredito sul conto corrente del broker dell'importo del relativo pro-forma;
 - e. Scio all'atto della effettiva disponibilità dell'importo indicato dal pro-forma di incasso sul proprio conto corrente dedicato il broker procederà al bonifico bancario sul conto corrente dell'Agenzia Milano Assicurazioni di Nocera della quota di premio assicurativo ed invierà alla stessa mail PEC di comunicazione del giornale cassa e del relativo bonifico bancario;
 - f. Il broker invierà al collaboratore tramite mail all'indirizzo assicurazioni@cashflowsrl.com autorizzazione alla stampa della fattura indirizzata al cliente che rappresenterà conferma di copertura del rischio;
 - f. L'Agenzia procederà ad inviare tramite corriere i semplici originali di polizza al broker od al collaboratore, a seconda se si tratti di contratti trattati dall'uno o dall'altro, presso le rispettive sedi operative;
 - g. Settimanalmente il broker ed il collaboratore provvederanno ad inviare all'Agenzia Milano Assicurazioni di Nocera i semplici originali firmati completi degli allegati obbligatori sottoscritti dai clienti o da chi, per essi, eserciti poteri di delega;
 - h. Settimanalmente il broker ed il collaboratore riceveranno estratto contabile dall'Agenzia Milano Assicurazioni ed il broker liquiderà con bonifico bancario le provvigioni e la quota di intermediazione di competenza del collaboratore dietro presentazione della relativa fattura di costo intestata al broker.

Si precisa che qualunque procedura operativa adottata che non rientri nei sistemi specificati sarà considerata non ratificata dall'una o dall'altra parte e, quindi, tutte le conseguenze di un cattivo operato saranno non addebitabili alla parte che avrà rispettato le condizioni della lettera di collaborazione.

IL BROKER

IL COLLABORATORE

F. & C. CONSULTING s.r.l.
BROKER ASSICURATIVO
Via Osteno 6 - 20132 MILANO
Tel. 02 36311999 Fax 02 43503584
Partita IVA: 044321571213

CASH FLOW S.R.L.
Sede Legale: Via G. Porzio C.D. isola A/3
Palazzo Le Gemme interno 311
80143 NAPOLI
P. IVA: 07888020638
U.I.C. 15286

F. & C. Consulting S.r.l.

Pagina 9

RUI: B000283759 - P.IVA: 04427571213

Sede Legale: Via Osteno n° 6 - 20154 Milano

Sito internet: <http://www.fcoconsultingsrl.it> e-mail: info@fcoconsultingsrl.it Telefono: 0289952325 - Fax: 02119318572